

COMUNE DI USSITA (MC)

Regolamento comunale per la disciplina della concessione di contributi e vantaggi economici, nonché di patrocini da parte dell'Ente.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.08.2015

Articolo 1 – Principi

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 21 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dell'articolo 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134, i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici ed altre agevolazioni in favore di gruppi, comitati, associazioni, fondazioni o altri organismi associativi che svolgano servizi di interesse generale a promozione del turismo e di tutte le attività culturali, ambientali, artistiche, ricreative, sportive e comunque di tutte quelle volte alla valorizzazione del territorio e tendenti a favorire momenti di aggregazione e crescita sociale.

Articolo 2 – Finalità

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittima erogazione dei contributi, finanziamenti e qualsiasi altro beneficio di natura economica disposto secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme cui gli stessi si riferiscono.

Articolo 3 – Tipologia dei benefici economici

I contributi concessi dal Comune sono classificabili in:

- 1. contributi ordinari in relazione all'attività ordinaria svolta annualmente a norma di statuto o atto costituivo dell'Ente richiedente;
- 2. contributi straordinari in relazione all'attività straordinaria legata ad una specifica e particolare iniziativa correlata alle esigenze operative del richiedente o dell'Amministrazione Comunale; 3. patrocinio.

Articolo 4 – Procedura per i contributi ordinari

I soggetti interessati alla concessione di contributi e benefici economici presentano apposita istanza dalla quale dovranno chiaramente risultare:

o il nome della persona fisica, del rappresentante dell'Ente, Associazione o Società

richiedente cui verrà materialmente erogato il contributo;

- o l'oggetto dell'iniziativa;
- o il costo complessivo e la somma da finanziare;
- o l'eventuale indicazione di altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta.

A tale istanza dovrà essere allegata una breve relazione circa l'attività da svolgersi e per la quale si richiede il contributo.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare al momento della presentazione dell'istanza e comunque in occasione della presentazione della rendicontazione finale, se ha ricevuto contributi da altri enti pubblici per attività analoghe.

È in facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'ammissibilità del contributo richiesto.

Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata, la Giunta comunale provvede, con proprio atto, all'assegnazione del contributo, in correlazione con le effettive disponibilità di bilancio, valutando con attenzione, ai fini della quantificazione dello stesso, l'utilità delle attività svolte e il grado di rispondenza delle stesse alle finalità per le quali il contributo è richiesto.

Nell'esame della domanda di contributo, la Giunta comunale valuterà il numero delle persone coinvolte, le fasce di età e le eventuali agevolazioni concesse agli utenti.

L'individuazione dell'importo da erogare dovrà tenere conto anche di altri eventuali benefici e agevolazioni concessi a qualsiasi titolo dal Comune di Ussita o da altri Enti pubblici.

La Giunta comunale decide altresì le modalità di erogazione del contributo concesso, andando a prevedere la percentuale da erogare in acconto e quella da erogare a saldo.

La liquidazione del contributo avviene mediante apposita determinazione del Responsabile di servizio. La liquidazione dei contributi è in ogni caso subordinata alla presentazione di apposito rendiconto dell'intervento comprendente i costi e i ricavi relativi all'iniziativa ammessa a finanziamento, rendiconto a cui vanno allegati tutti i documenti attestanti le spese sostenute dal beneficiario.

Articolo 5 – Procedura per i contributi straordinari

Per l'erogazione di contributi straordinari l'istanza di concessione deve essere corredata, oltre che dalla documentazione indicata al precedente art. 4, dai seguenti documenti:

- a) una relazione indicante i destinatari, gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'iniziativa per cui si chiede il finanziamento;
- b) una stima dei costi previsti o dei costi sostenuti qualora l'iniziativa sia già stata realizzata;
- c) una dichiarazione, anche se negativa, di contributi o sovvenzioni eventualmente percepiti da altri enti per lo svolgimento dell'attività o progetto per cui si inoltra domanda di contributo.

L'erogazione di contributi inerenti la realizzazione di iniziative o attività concordate con l'Amministrazione tramite specifico atto, accordo o convenzione può prescindere dalla presentazione della documentazione di cui sopra. Gli interessati dovranno comunque presentare apposita documentazione quali bilanci preventivi e consuntivi.

Relativamente al procedimento per l'erogazione dei contributi straordinari si applica integralmente quanto stabilito da precedente articolo 4.

Articolo 6 – Soggetti ammessi

La concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione comunale a favore di:

- a) associazioni, gruppi, comitati non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale della Comunità amministrata;
- b) persone giuridiche in generale che abbiano le stesse finalità e svolgano le stesse attività dei soggetti di cui alla lettera a) che precede.

Il comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Articolo 7 – Revoca, decadenza

Ai soggetti beneficiari che, a seguito di controlli e verifiche amministrative, risultino aver presentato dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

I soggetti beneficiari che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente regolamento comunale o che, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso.

Articolo 8 - Pubblicità

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi ordinari e/o straordinari per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o promuovono tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del comune.

Art. 9 – Patrocinio

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune della valenza delle iniziative promosse dai richiedenti come individuati nel presente regolamento, avuto riferimento al loro valore sociale, morale, culturale, educativo, ambientale e sportivo.

Il patrocinio è gratuito ed autorizza l'utilizzo del logo del Comune, unitamente alla dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Ussita", su tutto il materiale che pubblicizza l'iniziativa patrocinata, quale adesione e partecipazione dell'Ente alle iniziative proposte. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso le altre forme divulgative utilizzate (comunicati, annunci radiofonici, articoli di giornale, conferenze, presentazioni).

Il patrocinio è riferito alla singola iniziativa, non si estende automaticamente ad altre iniziative, seppur analoghe o affini, e non può essere accordato in via permanente.

Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta dovrà essere riformulata di volta in volta.

L'Amministrazione Comunale può revocare il patrocinio quando il logo sia utilizzato in maniera non conforme alle indicazioni fornite dall'Ente, oppure quando gli strumenti comunicativi dell'evento risultino lesivi dell'immagine del Comune o contengano messaggi offensivi del pudore e della morale pubblica.

Qualora il logo del Comune venisse utilizzato impropriamente, l'Amministrazione Comunale si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto, valutando, se del caso, eventuali altre azioni a tutela della propria immagine.

Il patrocinio viene concesso con deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 10 – Settori di intervento

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può concedere finanziamenti e benefici economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti:

- a) scolastico ed educativo;
- b) culturale;
- c) assistenziale e attività sociali di volontariato;
- d) sportivo e ricreativo;
- e) sviluppo economico e turistico;
- f) attività complementari e/o sussidiarie alle attività istituzionali del Comune.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le forme di contribuzione previste per legge o che sono specificatamente normate da appositi regolamenti, atti, contratti, accordi o convenzioni.

Art. 11 – Disposizioni Particolari.

Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo degli organi di governo comunali non può essere concesso alcun contributo.

Art. 12 - Pubblicità

Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi e vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013, concessi secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Articolo 13 – Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga i precedenti regolamenti aventi ad oggetto l'erogazione di contributi comunali e nonché altre eventuali disposizioni similari contenute in altri regolamenti.

Articolo 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore in corrispondenza della esecutività della delibera di approvazione dello stesso.